ACCORDO PER COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

ex artt. 13, comma 2, e 134 D.lgs. 36/2023

finalizzato alla ripresentazione della candidatura FUNT 2026–2028

TRA

- il **Comune di Rovigo,** con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.F. 00192630291, in persona del Dirigente della Sezione Cultura, Turismo, Eventi e Manifestazioni ……., il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante negoziale della suddetta Amministrazione, giusto Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 e ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "Comune");

e

- "**Istituto Commercio Servizi Società Benefit SRL**" in sigla ICS SRL, con sede legale in Vicenza, Viale Verona 49/D – C.F/P.Iva 03813050246, iscritta presso la Camera di Commercio di Vicenza al n. REA VI-361109, in persona del legale rappresentante pro-tempore ……..(di seguito "Società");

PREMESSO CHE

- il Comune ha partecipato al bando FUNT annualità 2025 mediante candidatura progettuale *"RIGENERAZIONE AREA DELLE TORRI E DEL CENTRO DI ROVIGO PER NUOVI FLUSSI TURISTICI – CORSO DEL POPOLO"* predisposta e integralmente sviluppata con l'ausilio della Società ICS SRL, in virtù dell'affidamento diretto di cui alla determinazione n. 3158 del 12/09/2025;

- il progetto è risultato ammissibile, ma non finanziato esclusivamente per esaurimento delle risorse disponibili;

- il Ministero del Turismo ha pubblicato in data 30/04/2026 un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale anno 2026-2028;

- la Società ICS SRL, in qualità di società benefit ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, persegue anche finalità di beneficio comune connesse alla valorizzazione territoriale, allo sviluppo sostenibile e al supporto di iniziative di interesse pubblico, coerentemente con il proprio statuto societario ed ha manifestato spontaneamente la disponibilità a supportare gratuitamente il Comune nella ripresentazione della candidatura sul nuovo bando FUNT 2026–2028, senza alcun ritorno di immagine o altra utilità;

- la proposta della Società è perciò formulata:
 - a titolo integralmente gratuito;
 - senza ritorni economici;
 - senza utilità pubblicitarie o promozionali;
 - senza aspettative di affidamenti futuri;

- la collaborazione proposta consente all'Amministrazione comunale di perseguire finalità istituzionali di promozione e valorizzazione territoriale senza oneri a carico del bilancio comunale;

- la presente convenzione è riconducibile agli artt. 13, comma 2, e 134 del D.lgs. 36/2023

- il rapporto si configura pertanto quale collaborazione gratuita di natura non onerosa, sorretta da finalità di interesse pubblico e da spirito di liberalità;

- la presente collaborazione gratuita si inserisce nell'ambito delle finalità di beneficio comune perseguite dalla Società in continuità tecnica e progettuale rispetto all'attività già svolta;

- non si determina pertanto alcun contratto passivo oneroso soggetto alle ordinarie procedure di affidamento previste dal D.lgs. 36/2023 la cui applicazione è pertanto esclusa;

- restano comunque applicabili i principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023,

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Società collaborerà gratuitamente con il Comune per:

- aggiornamento e ripresentazione della candidatura FUNT 2026–2028 entro la scadenza del 30 maggio 2026 fissata dall'Avviso di manifestazione di interesse del Ministero secondo le modalità dallo stesso indicate;
- eventuale adeguamento della documentazione progettuale e ai requisiti del nuovo bando;
- supporto tecnico-amministrativo;
- assistenza nella predisposizione degli elaborati richiesti dal Ministero;
- supporto al caricamento e trasmissione della candidatura.

Rimangano in ogni caso ferme le condizioni concordate in occasione della candidatura del Comune al FUNT 2025.

2. Le attività sono svolte esclusivamente nell'interesse pubblico perseguito dal Comune. Le parti riconoscono altresì il valore della continuità tecnica e progettuale ai fini della coerenza della candidatura e dell'efficacia dell'intervento proposto.

Art. 2 – Natura del rapporto

1. Le parti danno atto che il presente atto costituisce esclusivamente accordo di collaborazione a titolo gratuito ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 134 del D.lgs. 36/2023, finalizzato al supporto del Comune nella ripresentazione della candidatura relativa al bando FUNT 2026–2028, senza corresponsione di compensi, rimborsi o altre utilità economiche e senza attribuzione di diritti pubblicitari, promozionali o di sfruttamento dell'immagine dell'Ente.

2. La presente collaborazione:
- non integra affidamento oneroso di servizi;
- non costituisce titolo preferenziale;
- non attribuisce diritti di prelazione o aspettative giuridicamente tutelate;
- non comporta alcun automatismo in ordine a eventuali successivi affidamenti connessi, anche indirettamente, al progetto candidato o eventualmente finanziato.

3. Eventuali future attività di progettazione, supporto tecnico, gestione, attuazione, rendicontazione o assistenza relative al progetto saranno oggetto di autonome valutazioni e di eventuali procedure svolte nel rispetto del D.lgs. 36/2023, dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del medesimo decreto.

4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta rilevante ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 36/2023.

5. La Società riconosce espressamente che la collaborazione oggetto della presente convenzione non determina alcun vantaggio competitivo, né alcuna posizione qualificata ai fini di eventuali future procedure riguardanti il progetto o interventi ad esso collegati.

6. Il Comune si riserva ogni valutazione circa l'eventuale partecipazione della Società a future procedure connesse al progetto.

Art. 3 – Gratuità della prestazione

1. Tutte le attività previste dalla presente convenzione sono rese:
- a titolo integralmente gratuito;
- senza compensi;
- senza rimborsi;
- senza utilità economiche dirette o indirette.

2. La Società dichiara di rinunciare espressamente:
- a qualsiasi compenso presente o futuro;
- a indennizzi;
- a richieste risarcitorie;
- a pretese economiche comunque connesse alle attività svolte.

3. La gratuità costituisce elemento essenziale della presente convenzione ed è motivata dalla continuità progettuale rispetto all'attività già svolta dalla Società e dalle finalità di beneficio comune perseguite dalla medesima quale società benefit.

Art. 4 – Assenza di vantaggi pubblicitari o promozionali

1. La presente convenzione non attribuisce alla Società:
 - diritti pubblicitari;
 - utilizzo commerciale del nome del Comune;
 - utilizzo dello stemma comunale;
 - ritorni promozionali e di immagine della Società;
 - vantaggi reputazionali formalizzati.

Resta salva la facoltà della Società di menzionare, esclusivamente a fini curriculari, istituzionali e di rendicontazione delle proprie attività, il supporto prestato al Comune nell'ambito della candidatura FUNT 2026–2028, anche quale attività coerente con le finalità di beneficio comune perseguite dalla Società quale società benefit, senza utilizzo dello stemma comunale o finalità commerciali comparative.

2. Ogni eventuale comunicazione esterna relativa alla collaborazione dovrà essere previamente autorizzata dal Comune.

Art. 5 – Proprietà e disponibilità degli elaborati

1. Tutti gli elaborati, documenti, relazioni, studi, file e materiali predisposti:
 - restano nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune;
 - potranno essere utilizzati, modificati o affidati a terzi nei limiti di cui al successivo comma 3.

2. La Società rinuncia a ogni diritto incompatibile con la piena disponibilità pubblica degli elaborati.

3. Resta inteso che gli elaborati predisposti dalla Società nell'ambito della presente collaborazione gratuita sono finalizzati esclusivamente alla candidatura FUNT 2026–2028 del Comune di Rovigo. Eventuali utilizzi degli stessi da parte di soggetti terzi incaricati dal Comune per finalità ulteriori o diverse rispetto alla candidatura oggetto del presente accordo dovranno essere previamente condivisi con la Società nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 6 – Assenza di esclusiva

1. Il Comune mantiene piena libertà di modificare la candidatura, ovvero di acquisire ulteriori supporti, di interrompere il rapporto o di affidare eventuali successive attività a soggetti terzi.

Art. 7 – Recesso

1. Il Comune può interrompere o revocare la collaborazione in qualsiasi momento per ragioni motivate di interesse pubblico.

2. In tal caso la Società non potrà avanzare pretese economiche o risarcitorie.

Art. 8 – Durata

1. La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e cessa con la conclusione della procedura di candidatura FUNT 2026–2028 del Comune di Rovigo entro la scadenza fissata dal Ministero del Turismo.

Art. 9 – Codice di comportamento

La Società si impegna a svolgere le attività oggetto del presente atto nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, conformando la propria condotta e quella dei propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e successive modifiche, nonché nel Codice di comportamento adottato dal Comune, nei limiti della compatibilità con il presente rapporto.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare la risoluzione della presente accordo, previa contestazione scritta e contraddittorio.

Art. 10 – Registrazione e aspetti fiscali
Il presente atto è esente da registrazione se non in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 Titolo 1° del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, il pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti sarà a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s. m. e i., i dati contenuti nel presente accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia oggetto della presente collaborazione.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvio normativo
1. Il presente atto disciplina integralmente i rapporti tra le parti con riferimento alle attività in essa previste ed è interpretata secondo i principi di buona fede, correttezza, collaborazione istituzionale e perseguimento dell'interesse pubblico, valorizzando il contributo tecnico e progettuale maturato dalle parti nell'ambito del percorso già avviato.
2. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.
3. L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non comporterà la nullità dell'intera convenzione, restando valide ed efficaci le restanti disposizioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano:
- il D.lgs. 36/2023 e successive modifiche;
- le disposizioni del Codice civile in materia compatibili;
- i principi generali dell'ordinamento;
- la normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela dei dati personali.

5. Il presente atto non comporta oneri economici a carico del Comune, né costituisce affidamento di servizi o rapporto esclusivo tra le parti ed è escluso dall'applicazione del D.lgs n. 36/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Rovigo

Per la Società